

Esecuzione forzata - precetto - efficacia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013

Precetto - Intimazione ad adempiere - Esigibilità del debito - Necessità - Fondamento.

In tema di espropriazione forzata, l'intimazione ad adempiere l'obbligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, ai sensi dell'art. 480, primo comma, cod. proc. civ., deve riferirsi ad un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto, risultando lo stesso precetto soltanto in tal caso idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., il regolare inizio del processo per espropriazione col pignoramento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013